

ACCESSO CIVICO

Chi può esercitarlo

Tale diritto è riconosciuto in capo a chiunque, anche se non cittadino o non residente in Italia, prescindendo quindi dalla titolarità di diritti o interessi qualificati.

Oggetto

Possono essere oggetto di accesso civico i dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, qualora l'Ente ne abbia omesso in tutto o in parte la pubblicazione sul proprio sito istituzionale (specificando, qualora sia a conoscenza dell'istante, la disposizione normativa che ne impone la pubblicazione). Non è necessario indicare una motivazione, ma è necessario identificare in modo chiaro e puntuale i dati, documenti o informazioni ai quali si intende accedere.

Modalità di presentazione dell'istanza

La richiesta di accesso civico può essere presentata utilizzando il seguente [modulo](#) e deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Ente, nelle seguenti forme: presentazione diretta al Protocollo, posta ordinaria, fax, posta elettronica e posta elettronica certificata.

I riferimenti dell'Automobile Club sono indicati in fondo alla pagina [accesso civico](#) del sito istituzionale.

L'istanza deve essere sottoscritta dall'interessato e, salvo che sia consegnata direttamente o inviata tramite posta elettronica certificata, deve essere corredata da copia semplice del documento di identità del richiedente.

Termini ed esito del procedimento

Il RPCT, ricevuta la richiesta, ne verifica la fondatezza ed entro 30 giorni dalla presentazione, decide sull'istanza con provvedimento espresso e motivato. In caso di accoglimento, cura la pubblicazione sul sito del documento, dato o informazione richiesto e comunica all'istante l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo *link* ipertestuale.

Tutela

Nel caso di ritardo o mancata risposta nei tempi previsti, ovvero di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato entro venti giorni. Avverso la decisione del RPCT, l'istante può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).

Norme di riferimento

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni”*

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7*

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

[Modulo di istanza](#)